

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione del Seggio e delle Cariche Sociali della "Accademia dei Riuniti"

Art.1

Premessa.

Il presente documento si compone di 15 articoli ed è considerato regolamento interno all'Associazione; ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Seggio e delle Cariche Sociali ad integrazione di quanto espresso nello Statuto dell'Accademia dei Riuniti (di seguito Accademia).

Art 2

Indizioni delle Elezioni.

1. Ai sensi dell'Art 14 dello Statuto le cariche sociali hanno una durata di quattro anni. Tale arco temporale viene di seguito denominato "mandato".
2. Ai sensi dell'Art 14 dello Statuto Il Presidente e due membri del Collegio dei Revisori non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri Consiglieri non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.
3. Almeno 30 giorni prima della data fissata dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Seggio uscente nomina una Commissione elettorale composta da tre soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea elettiva. Non potranno far parte della Commissione Elettorale gli associati che presentano la propria candidatura.
4. La Commissione Elettorale eleggerà al proprio interno il Presidente. Alla commissione elettorale spetteranno i seguenti compiti:
 - Gestisce il registro degli aventi diritto al voto.
 - Verifica la regolarità delle candidature.
 - Predisporre le schede elettorali che dovranno essere su moduli prestampati con i nomi dei candidati, in ordine alfabetico e suddivisi tra soci ordinari, soci fondatori e collegio dei revisori.
 - Verifica il numero delle schede elettorali valide.
 - Coadiuvare il Presidente del seggio nella verifica delle deleghe presentate.
 - Da corso alle operazioni di voto. Il voto è segreto e deve essere espresso in modalità chiara e inequivocabile, tracciando una croce sopra il nominativo. Ciascun elettore esprime un voto per ogni candidato e fino al numero massimo dei voti disponibili. Si considereranno nulle le schede che non riporteranno alcuna preferenza o che riporteranno un numero di preferenze superiore a quello previsto, ovvero la presenza di qualsiasi scritto o segno grafico non previsto dal modulo prestampato o nominativo di persone che non risultano tra i candidati. Ogni elettore riporrà la propria scheda nell'urna.

- Effettua lo scrutinio.
- Compone e vidima il verbale elettorale in duplice copia originale, una delle quali viene consegnata al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti. Risulteranno eletti coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità di appartenenza nell'Accademia.
- Sigilla il materiale elettorale che deve comprendere: il secondo verbale in copia originale, l'elenco degli elettori corredato dalle loro firme, le schede scrutinate comprese quelle annullate o eventualmente contestate, le schede non assegnate e le deleghe presentate. Il plico viene consegnato al Presidente dell'Assemblea per essere archiviato.

5. Tutte le operazioni di voto e di spoglio dovranno svolgersi esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni.

Art. 3 Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate, su apposito modulo, o direttamente al Presidente della Commissione elettorale o spedite a mezzo raccomandata A/R 1 (per le raccomandate farà fede la data di spedizione) almeno due settimane prima della data delle elezioni. Le candidature consegnate o pervenute dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione.
2. L'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, verrà affisso nella sede dell'Accademia e divulgato a mezzo mail a tutti i soci almeno una settimana prima delle elezioni.

Art. 4 Deleghe

Ogni delega deve essere conferita per iscritto, allegando, pene nullità, copia fronte retro del documento d'identità del delegante o equipollente.

Art. 5 Chiusura Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver letto il verbale dello scrutinio e formalizzato i nomi dei Consiglieri del nuovo seggio e del nuovo Collegio dei revisori, chiude i lavori.

Art. 6 Ricorsi

Avverso le decisioni della Commissione elettorale sui risultati del procedimento elettorale ogni socio che abbia interesse potrà proporre ricorso nei termini previsti dalla legge.

Art. 7. Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento deve essere approvato dal Seggio e ratificato dall'Assemblea dei soci prima dell'entrata in vigore.

2. Del presente Regolamento si deve far menzione in ogni convocazione di
Assemblea elettiva.
3. Il presente Regolamento, dopo la ratifica dell'Assemblea, deve essere inserito
entro quindici giorni sul sito dell'Accademia